



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.L. 28 agosto 2000, n.274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

Premesso che:

Gli artt. 186, comma 9/bis, e 187, comma 8, del d. lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada", come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante ed utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

A norma dell'art. 54 del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma 5 bis, del D.P.R. 309/90 come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito in legge 21.02.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in

favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti ed alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale citato;

Il Ministro della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo

SI STIPULA

La presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Giovanna Scibilia – Presidente del **Tribunale ordinario di Caltagirone**, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e la **Cooperativa Sociale San Francesco di Paola** con sede legale in Caltagirone in Via Andrea Parini n. 7 nella persona della dott.ssa **Carmela Marcinnò** (di seguito "l'Ente"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di n. **2 (due)** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa che presteranno, presso le proprie strutture - di cui una denominata "Comunità Alloggio Accoglienza" e l'altra "Comunità Alloggio Integrazione", la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Svolgimento dei compiti scolastici;



- Accompagnamento del minore, in presenza dell'educatore, nelle attività previste (laboratori musicali e teatrali).

Art. 2 **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- 1) Dott.ssa Simona Ragusa (per la struttura Comunità Alloggio Accoglienza);
- 2) Dott.ssa Francesca Sortino (per la struttura Comunità Alloggio Integrazione).

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4 **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme "in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008" e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3, e 4. del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate alle persone alle loro dipendenze, ove tali servizi siano predisposti.



Art. 5

Divieto di retribuzione-Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie, ed a carico dell'Ente ospitante, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all'U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione, relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione


La Convenzione avrà la durata di anni **3 (tre)** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe la parti, e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Caltagirone **28 FEB 2019**

Per il Tribunale di Caltagirone - Il Presidente (Dott.ssa Giovanna Scibilia)




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Giovanna Scibilia

Per l'Ente -

Cooperativa Sociale
San Francesco di Paola
Via Andrea Parini, 7
95041 Caltagirone (CT)
P. IVA/C.F.: 0511450871

